



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 6

Adunanza del 17 marzo 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITÀ DI STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO "PRECARIO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.4 D.L. 101/2013 CONVERTITO IN L.125/2013

L'anno duemilaquindici addì 17 del mese di marzo, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze

All'appello risultano

Componenti della Giunta	Presenti	Assenti
Bartolomeo Venzano	Si	
Renato Strata	Si	
Maurizio Parodi	Si	
	3	0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000;

Premesso che l'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali disciplinano con propri regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

Richiamata la propria deliberazione G.C.31 del 27/12/2013 relativa all' "Avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario – proroga contratti in corso in attesa dell'avvio delle prove selettive ai sensi del d.l. 101/2013 convertito in legge n.125/2013;

Richiamato il Decreto legge 31 agosto 2013 n.101 convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013 n.125 ed in particolare l'articolo 4 comma 6 quater che definisce norme speciali per regioni ed Enti locali;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, conservato agli atti;

Con voti unanimi dei presenti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di modificare, per quanto esposto in premessa, la normativa del "Regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale" introducendo quanto necessario per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro "precario" (approvata con deliberazione G.C. 31 del 27/12/2013)
- 2) Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 3 su n. 3 componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di conferire immediata esecutività al presente atto deliberativo.

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITÀ DI
STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO “PRECARIO” AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.4 D.L. 101/2013 CONVERTITO IN
L.125/2013**

Art. 1

Oggetto delle disposizioni regolamentari

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono intese a disciplinare la procedura e le modalità di selezione del personale “precario” in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 che abbia in atto o abbia intrattenuto rapporti di lavoro con il Comune di Crocefieschi, in attuazione delle prescrizioni normative di cui al D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013.
2. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di consolidamento dei rapporti di precariato di seguito specificamente indicati nel rispetto dei criteri generali per l’elaborazione del Regolamento per la disciplina dei concorsi.
3. La presente disciplina costituisce **regolazione speciale e derogatoria** in materia di procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l’amministrazione pubblica locale, ai sensi dell’art. 89, comma 2, let. d), del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 2

Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione

1. La disciplina di cui al presente regolamento è intesa alla stabilizzazione del personale dotato dei requisiti di accesso determinati dal successivo art.4, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato costituito ai sensi delle disposizioni dettate in materia dall’art. 36 de decreto legislativo n. 165/2001.
2. Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, in relazione a posizioni professionali ascritte a categorie A, B, B3, C, del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali, di cui al CCNL 31.3.1999,
3. **Sono esclusi dalle procedure di stabilizzazione** di cui al presente regolamento i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti, ai sensi degli artt. 90 e 110 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per finalità di diretto supporto agli organi di direzione politica e di governo dell’amministrazione.
4. Sono da ritenersi costituiti per finalità di diretto supporto di cui sopra, ai fini dell’esclusione dalle procedure di stabilizzazione disciplinate dalle presenti norme regolamentari, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che presentino, congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
 - a. individuazione del lavoratore mediante scelta diretta e fiduciaria, in assenza di qualsivoglia procedura comparativa, anche di natura selettiva o di idoneità;
 - b. destinazione del lavoratore all’assolvimento di attribuzioni di diretto supporto agli organi di direzione politica e di governo dell’ente, intesa quale effettivo utilizzo del lavoratore per sopperire, con carattere di prevalenza e stabilità, ad esigenze di collaborazione ed ausilio all’espletamento delle funzioni istituzionali dei predetti organi;

c. inquadramento in posizione giuridica apicale o, comunque, di categoria D dell'ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali, di cui al CCNL 31.3.1999, in quanto posizione professionale funzionalmente idonea all'assolvimento di compiti di raccordo tra direzione politica dell'ente e strutture organizzative dello stesso.

Art. 3

Determinazione del servizio prestato e principi di riferimento

1. I requisiti di servizio prestato ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento debbono essere conseguiti esclusivamente presso il Comune di Crocefieschi.

2. Non può essere considerato quale servizio utile, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di stabilizzazione di cui alla presente disciplina, il servizio che sia stato prestato, presso l'amministrazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgvo. n.165/2001;

3. Le disposizioni del presente regolamento sono rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione dell'ente, ai sensi dei vigenti principi costituzionali in materia di accesso all'impiego presso l'amministrazione pubblica, nonché dei relativi corollari di principio desumibili dagli artt. 35 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai seguenti principi in materia di accesso di cui al comma 3 del richiamato art. 35:

a) adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, in grado di verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione professionale da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Art 4

Requisiti di servizio per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione

1. Alla procedura selettiva intesa alla stabilizzazione del personale possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art.1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006 n.296, e all'art.3, comma 90 della legge 24 dicembre 2007 n.244.

2. Le procedure di reclutamento speciale transitorio possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013-2014.2015-2016 e precedenti, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%, in alternativa a quelle di cui all'art.35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Art. 5

Criteri di computo del servizio utile ai fini dell'ammissione alle procedure di stabilizzazione

Il periodo di servizio prestato da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione è quello determinato nell'ambito nel contratto individuale di lavoro di volta in volta stipulato, ivi compresa l'eventuale proroga di periodi di servizio prestato.

2. Non sono computabili nell'ambito del periodo di servizio utile ai fini del presente regolamento, i periodi temporali nel corso dei quali, pur in assenza di rapporto di lavoro giuridicamente perfezionato e delle relative obbligazioni contrattuali, siano stati riconosciuti emolumenti economici non di natura retributiva, come, a titolo meramente esemplificativo, i periodi di riconoscimento del trattamento indennitario di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.

3. Nel periodo di servizio di cui sopra non sono computabili, altresì, i periodi temporali corrispondenti all'utilizzo, nell'ambito del rapporto di lavoro costituito a tempo determinato, di istituti contrattuali, legislativi e regolamentari, come talune forme di aspettative e di congedi, che non abbiano dato luogo all'applicazione di alcun trattamento retributivo ed ai relativi versamenti contributivi, nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata degli stessi.

4. Per il computo dei singoli periodi di servizio prestato nell'ambito di ciascun rapporto di lavoro non è ammesso alcun arrotondamento. Si tratta, quindi, di un computo di calendario, riferito alle durate "contrattuali" dei rapporti di servizio intercorsi, fino a concorrenza di almeno 36 mesi compiuti. In caso di discontinuità, pertanto, si devono sommare tutti gli anni e i mesi interi, mentre le frazioni di mese (sempre in termini di calendario) devono essere sommate fino a raggiungere il mese intero (in tal caso si applica la durata convenzionale di trenta giorni).

5. Possono essere stabilizzati anche i dipendenti che abbiano prestato servizio in categorie diverse di inquadramento, purché, complessivamente, si raggiungano i 36 mesi di servizio. Ovviamente, la stabilizzazione non potrà che avvenire su posti omogenei con le categorie e i profili in cui il dipendente è stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge .

6. Il periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nella forma del tempo parziale viene valutato proporzionalmente al servizio a tempo pieno per la stabilizzazione del relativo personale su posizioni a tempo parziale con medesimo contenuto quantitativo di prestazione richiesta, fermo restando, comunque, il compimento di tre anni di servizio.

7. Nell'ipotesi di cui sopra, ove la stabilizzazione venga operata su posizione a tempo pieno il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale deve essere pari al servizio triennale richiesto per l'accesso alla procedura di stabilizzazione.

Art. 6

Attivazione delle procedure di stabilizzazione

1. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento sono attivate mediante apposita previsione di reclutamento, in relazione alle corrispondenti posizioni professionali interessate, nell'ambito del programma triennale ed annuale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Nell'ambito del programma di cui sopra sono indicate le posizioni professionali interessate dal reclutamento straordinario mediante stabilizzazione, attraverso la specificazione dei profili professionali e delle categorie contrattuali interessate, nonché il termine temporale di costituzione del rapporto previsto e la relativa spesa generata a carico del bilancio dell'amministrazione.

3. Le previsioni del piano dei fabbisogni di cui al presente articolo sono sottoposte all'accertamento del Revisore dei Conti previsto dall'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001.

Art. 7

Procedura di stabilizzazione del personale precario

1. La procedura di stabilizzazione disciplinata dal presente regolamento è attivata, in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 6 quater della legge 30 ottobre 2013 n.125 mediante apposito invito a presentare domanda notificato a ciascun interessato, oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso il luogo di residenza o il domicilio agli atti dell'amministrazione
2. L'amministrazione procede, altresì, alla pubblicizzazione del procedimento di stabilizzazione mediante specifico avviso affisso all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale e, qualora lo ritenga necessario, attraverso ulteriori ed idonee forme di diffusione conoscitiva della procedura stessa.
3. L'istanza di partecipazione alla procedura di stabilizzazione è presentata nel terminemassimo di giorni quindici decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, completa di ogni indicazione, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva nell'ambito della comunicazione stessa richiesta.
4. Non saranno prese in considerazione, ai fini della partecipazione al procedimento di stabilizzazione, le istanze pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine perentorio di cui sopra, nonché le domande incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dall'invito a partecipare.

Art. 8

Selezioni per la stabilizzazione

1. Considerato che il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Comune di Crocefieschi è stato assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale o previste da norme di legge, si individuano i seguenti percorsi di stabilizzazione:

a) Qualora i posti da ricoprire siano uguali al numero di precari da stabilizzare, l'istanza, completa e tempestiva, presentata dai lavoratori ai sensi del precedente art. 8 comporta il consolidamento del rapporto di lavoro senza dover procedere ad ulteriore selezione;

b) Qualora i posti da ricoprire siano inferiori al numero di precari da stabilizzare sarà esperita apposita selezione per soli titoli dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 9. I titoli di cui è ammessa la valutazione ed il relativo punteggio massimo, da graduare secondo le previsioni dei singoli bandi, sono i seguenti:

- Anzianità di servizio max pt. 6
servizi prestati in cat. uguale o inferiore a quella del posto messo a selezione pt. 0,1 per mese
- Esperienza acquisita e particolari requisiti (ad es. patenti, corsi ecc.) in relazione allo specifico posto da ricoprire max pt. 2
- Curriculum professionale max pt. 2

A conclusione della selezione sarà formata apposita graduatoria in relazione al punteggio riportato da ciascun partecipante nella stessa.

Art. 9

Commissione Esaminatrice

La Commissione selezionatrice è composta:

dal Segretario comunale/Responsabile di servizio

da due esperti, che, se dipendenti di Pubblica Amministrazione, devono essere inquadrati in categoria giuridica almeno uguale a quella di appartenenza del posto da ricoprire.

Le funzioni di segreteria sono assolte da dipendenti inquadrati nella categoria giuridica almeno uguale a quella del posto da ricoprire.

La Commissione è formalmente nominata con atto del Segretario comunale.

Art. 10

Consolidamento del rapporto di lavoro

1. A conclusione delle procedure di stabilizzazione e previa formazione della graduatoria, laddove prevista, l'amministrazione provvede al consolidamento del rapporto di lavoro nei confronti del personale interessato, nei limiti dei posti da ricoprire mediante tale procedura di reclutamento, attraverso la stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

2. La stipulazione del contratto individuale di cui sopra determina, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato ancora in atto al momento della stipula stessa, la conversione del rapporto di lavoro precario in corrispondente rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla posizione professionale oggetto di stabilizzazione.

3. I lavoratori che risultino stabilizzati a seguito delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono soggetti a specifico periodo di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di cui all'art. 14-bis del CCNL 6.7.1995, in relazione alla posizione professionale acquisita ad esito del procedimento di stabilizzazione.

Art. 11

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di reclutamento di personale dipendente recate dal vigente regolamento sugli accessi all'impiego presso l'amministrazione, in quanto compatibili con le specifiche finalità della presente disciplina.

2. Per quanto attiene alle più rilevanti questioni interpretative inerenti alle presenti disposizioni regolamentari, si fa riferimento ai vigenti principi costituzionali ed alle disposizioni di legge e di regolamento generale applicabili, in materia di accesso all'impiego, alle amministrazioni pubbliche locali.

3. Il presente regolamento è finalizzato all'applicazione delle norme per il superamento del precariato di cui alla Legge n.125/2013 e non potrà divenire strumento ordinario di accesso stabile all'impiego

* * * * *